

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

L'editoriale del Segretario

Il CNF fa autogol . . . poi ci ripensa!

Tra le tante criticità della riforma dell'ordinamento forense vi è anche quella di aver di fatto ristretto l'ambito di esercizio della nostra professione, nonostante fosse un coro unanime quello che chiedeva, invece, maggiori spazi, anche di esclusività, come per esempio quello della consulenza stragiudiziale, che la riforma sembra, alla fine dei conti, sottrarre; oppure quello di conferire agli avvocati un potere di autenticazione nei contratti privati, o di poter certificare le separazioni consensuali senza figli minori, e così via..., completamente trascurate dalla riforma.

In questo risultato normativo, tendenzialmente penalizzante, il CNF ci *(continua a pag. 7)*



La Cassa Forense dopo la riforma dell'Ordinamento professionale forense

Avvocati abituali, avvocati per tendenza

Intervento al Convegno ANF, AIGA, Ordine Avvocati Lecce, del 12 gennaio 2013
di **Giacinto De Spirito**

A colpi di verifica del numero legale, nell'aula semideserta del Senato, il 21 dicembre 2012 è stata approvata la Riforma dell'ordinamento professionale forense. Riforma che non piace a nessuno, ma che tutti, o quasi tutti, hanno voluto.



Contiene delle novità, ma nessuna inaspettata. Fa eccezione, forse, l'obbligo di una polizza infortuni che gli avvocati devono stipulare, a tutela di sé stessi, dei propri praticanti, dipendenti, collaboratori e sostituti a pena - per gli avvocati - di sanzioni disciplinari. Novità di sicuro interesse sono previste nell'art. 21 della Riforma. Si introduce, per la prima volta, un criterio per la permanenza negli albi professionali: l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione di avvocato. Si tratta del principio della continuità professionale, che deriva direttamente da quello applicato da anni in Cassa Forense (esercizio professionale, effettivo, continuativo e prevalente). Fino al 1975 il criterio della continuità era basato sul numero dei procedimenti trattati (e sulla esistenza di un reddito di qualsiasi importo). Dal 1975 in poi è basato su due parametri: il reddito professionale ed il volume di affari. Dal 1975 fino all'1985, tuttavia, era ammessa la prova integrativa della continuità professionale, prova che poteva essere ancora fornita dall'avvocato con il numero dei procedimenti trattati nell'anno di contribuzione. Tale prova è esclusa dall'1985 ad oggi. Cos'è il principio della continuità professionale in Cassa forense? Cassa forense fissa, per ogni anno di contribuzione, due importi: uno di reddito professionale ed uno di volume d'affari. Ai fini della

validazione dell'anno di contribuzione, gli iscritti devono raggiungere almeno uno dei due parametri. Se non lo raggiungono, pur avendo versato i contributi, l'anno non viene validato ai fini previdenziali e i contributi vengono restituiti. Sia pure in

parte, perché il contributo integrativo e quello di maternità non vengono restituiti. Il principio ammette deroghe, ed è prevista la possibilità della media triennale tra redditi e volumi d'affari in caso di mancato raggiungimento dei parametri.

In Cassa Forense il criterio della continuità professionale è un criterio di sostenibilità ed è bene



precisare che, sulla base dello stesso criterio, l'anno di contribuzione viene negato se il reddito percepito e dichiarato dall'iscritto non sia reddito professionale. Un avvocato, cioè, può anche realizzare redditi di gran lunga superiori ai parametri fissati nell'anno di contribuzione, ma se tali redditi non sono redditi professionali (es. reddito da capitali) l'anno non verrà validato. Il raggiungimento dei cd. "minimi per la *(Continua a pag. 5)*

SOMMARIO

| | |
|--|--------|
| <i>Editoriale del segretario</i> (A.Galante) | pag.1 |
| <i>Avvocati abituali, avvocati per tendenza</i> (G.De Spirito) | pag.1 |
| <i>Finalmente il Comitato per le Pari Opportunità.....</i> (A.Totaro Fila) | pag.2 |
| <i>La tutela giudiziale dell'investitore in strumenti finanziari</i> (M.S. Camboa) | pag.3 |
| <i>Giustizia digitale: uno dei pilastri del cambiamento</i> (E.Napolitano) | pag.3 |
| <i>L'infedeltà fiscale ha una storia antica</i> (F.Perrone) | pag.4 |
| <i>Iniziative dell'AFL</i> | pag.9 |
| <i>L'angolo delle letture</i> | pag.10 |

Iscriviti all'Associazione Forense di Lecce
Novità! Convenzioni per gli associati (dettagli a pag 6)

Finalmente il COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' anche presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce Fondamentale il ruolo della Cassa Forense per la tutela antidiscriminatoria di Antonella Totaro Fila

E' stato appena istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce il Comitato per le Pari Opportunità, composto da 5 Consiglieri dell'Ordine e da altri 10 componenti, di cui 8 nominati su indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio ed accreditate presso l'Ordine, e due con esperienza di formazione in materia di parità presso il CNF. Sicchè, ne fanno attualmente parte: Laura Bruno (Presidente), Simona Bortone (Segretaria), Luigina Fiorenza, Anna Grazia Maraschio, Roberta Altavilla, la sottoscritta Antonella Totaro Fila, in rappresentanza dell'Associazione Forense di Lecce, Sabrina Marcuccio per la Camera Civile, Luisa Carpentieri per AIGA, Paola Ruggeri Fazzi per la Camera Tributaria, Donato Mellone per la Camera Penale, Rossana Guida per l'associazione "Pro finibus terrae", Valeria Pellegrino per la Camera Amministrativa, Rita Perchiazzi per la Camera Minorile, Anna Maria Congedo (Vice Presidente) ed Isabella Fersini, avvocati formatisi sulla materia presso il CNF.



Il CPO così composto resterà in carica fino alla scadenza del

31.12.2014, già prevista dall'art.65 L. 31.12.2012 n. 247 (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) per i componenti del Consiglio dell'Ordine, dopodiché avranno luogo le elezioni per il suo rinnovo.

Il comma 4 dell'art.25 della stessa legge, entrata in vigore il 2.02.2013, ha reso improcrastinabile questa decisione. Esso prevede, infatti, l'obbligo di eleggere presso gli ordini i comitati per le pari opportunità, il cui funzionamento verrà disciplinato con apposito regolamento redatto sulla falsariga della bozza diffusa il 28 febbraio u.s. dal CNF, con l'intento di fornire a tutti i Consigli dell'Ordine una stessa traccia a cui ispirarsi per redigere i propri regolamenti istitutivi.

Compito precipuo di questo organismo sarà quello di promuovere la parità nell'accesso, formazione e qualificazione professionale e di impegnarsi per prevenire e rimuovere comportamenti discriminatori sul genere o su qualsiasi altra ragione tra tutti gli avvocati; diffondere, quindi, e valorizzare la cultura delle pari opportunità nella professione forense. Esistono, infatti, situazioni discriminanti relative alla conduzione degli studi legali, alla maternità delle professioniste, ai corrispettivi delle prestazioni, all'inserimento nel mondo professionale dei giovani (tra cui *(continua a pag. 8)*)



Club Patriotique des femmes

Approfondimenti

La tutela giudiziale dell'investitore in strumenti finanziari

di *Maria Serena Camboa*



1. La normativa

Nell'ultimo decennio abbiamo assistito al proliferare di fenomeni di truffe finanziarie e default di titoli più o meno insospettabili, che hanno bruciato i risparmi di milioni di risparmiatori a danno dell'intera economia nazionale.

Conseguentemente, intenso è stato il ricorso all'Autorità Giudiziaria nel tentativo di recuperare le somme perdute dalle banche negoziatrici, ree di aver omesso vitali informazioni in violazione della normativa interna tempo per tempo vigente.

Detta normativa consiste principalmente nel granitico art. 21 D.Lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, d'ora innanzi TUIF), norma manifesto a tutela dell'investitore, e nei Regolamenti Consob di attuazione, dapprima il n. 11522 del 1998 e successivamente il 16190 del 2007 (attualmente vigente). L'art. 21 TUIF stabilisce i principali doveri degli intermediari di diligenza, correttezza e trasparenza, con particolare attenzione all'informazione dell'investitore, e lega tali doveri non solo all'interesse del singolo cliente, ma anzitutto al preminente fine dell'integrità dei mercati (ciò sia per le disfunzioni che la violazione di questi canoni può produrre sulle contrattazioni, sia per i riflessi delle operazioni sull'affidabilità degli intermediari agli occhi del pubblico degli investitori).

La tutela dell'investitore è rafforzata dalla previsione di cui all'art. 23, comma 6, TUIF, per il quale "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".

Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari del 2007 (v. infra) ha integrato il suddetto complesso legale di tutela del risparmiatore il regolamento Consob n. 11522 del 1998. In particolare, l'art. 27 imponeva oneri informativi in caso di conflitto di interessi dell'intermediario; l'art. 28 stabiliva le regole generali di informazione sui rischi, sulle implicazioni e sulle perdite della specifica operazione; l'art. 29 disciplinava gli oneri informativi liberatori in operazioni inadeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

Tali obblighi informativi si applicavano indistintamente a tutti i servizi di investimento principali ed accessori (cfr. art. 1, comma 5 e 6, TUIF) se prestati a clienti consumatori (non operatori qualificati).

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari n. 16190, in recepimento della Direttiva 2004/39/CE, ha reso la disciplina più complessa, differenziandola in base al tipo di servizio di investimento prestato ed alla tipologia di investitore rivestita dal cliente, se al dettaglio o professionale.


Il cliente destinatario della massima trasparenza è quello "al dettaglio", al quale vanno fornite tutte le informazioni previste dal Regolamento, mentre per quello (continua a pag. 7)

GIUSTIZIA DIGITALE: UNO DEI PILASTRI DEL CAMBIAMENTO

di *Enzo Napolitano*

Con una apprezzabile iniziativa congiunta, assunta nell'ambito dell'iniziativa «Agenda Digitale Giustizia», ben undici Consigli dell'Ordine (Bologna, Firenze, Lecce, Milano, Monza, Napoli, Padova, Prato, Roma, Torino), affiancati da altri importanti organismi forensi (l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e l'Unione Lombarda degli Ordini forensi), i Presidenti di numerosi Tribunali italiani (fra cui quelli di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Catania), il Presidente della Corte d'Appello di Milano, vertici di Procure (Genova e Napoli) e uffici GIP (Milano), i Rettori del Politecnico di Milano e dell'Università Federico II di Napoli, numerosi professori di dieci fra le più importanti Università italiane, molti Dirigenti amministrativi di cancelleria ed il Dirigente della loro Organizzazione nazionale di categoria, esperti di organizzazione giudiziaria, il Consulente Giuridico della Commissione Europea, un Giudice della Corte Penale Internazionale dell'Aia, il Presidente dell'Associazione studiosi del Processo Civile ed un componente del CSM hanno firmato il "Manifesto per la Giustizia Digitale". In pratica un appello al nuovo esecutivo, qualunque esso sia e comunque venga formato, di inserire fra i propri punti programmatici – pochi o molti che siano – quello ineludibile e pregiudiziale di accelerare il percorso attuativo del Processo Civile Telematico e, più in generale, della diffusione e messa a regime delle tecnologie digitali al servizio della macchina giudiziaria e dei suoi apparati.

Il "Manifesto" afferma che "già oggi il Processo Civile Telematico è un'eccellenza, all'avanguardia in Europa" e, su tale premessa, proclama che "nell'arco dei cinque anni della prossima legislatura bisogna cogliere la concreta possibilità di fare il salto definitivo ed irreversibile verso una giustizia moderna che si avvalga della strumentazione digitale e telematica oggi disponibile od ancora da costruire per poter concentrare tutti i nostri sforzi e le nostre competenze sui problemi, sui processi e sui contenziosi civili e penali che la società ci chiede di risolvere. I frutti che ciò porterebbe sono grandi: i cittadini potranno avere via web informazioni e certificazioni in un rapporto di totale trasparenza con facilità e rapidità, gli avvocati e gli altri professionisti potranno produrre, scambiare e consultare gli atti on (continua a pag. 10)



L'infedeltà fiscale ha una storia antica

di Franco Perrone

Filippo Meda, ministro delle finanze durante la prima guerra mondiale (1916-19), diceva: *“I titolari di redditi fissi sono tassati fino all'ultimo centesimo con aliquote non indifferenti. Mentre, invece, il reddito dei professionisti e degli industriali e commercianti privati sfugge sempre, talvolta in notevole parte e talvolta interamente, al dovere tributario*



Il governo Monti, 92 anni dopo, rileva l'esistenza di una grossa, e continua, evasione fiscale, pari a 100 miliardi annui. Sarà nel nostro dna (i Romani seppellivano i gioielli per evitare la tassa sul lusso), o nel fatto che, dopo la caduta dell'impero romano fino alla fondazione dell'Italia moderna, il nostro Paese fu occupato da goti, bizantini, arabi, svevi, normanni austriaci, francesi e spagnoli? E che, quindi, l'evasione fosse una specie di resistenza all'invasore?

Ancora, più di recente, piemontesi, lombardo-veneti, pontifici, siciliani: quindi sette stati con sette diversi sistemi fiscali.

Gianni Marongiu, già ordinario di diritto tributario, spiega: *“Sette Stati per sette diverse politiche fiscali. Nel regno di Sardegna, che grazie a Cavour poteva contare su un sistema fiscale moderno, il tasso di evasione era assai modesto. Più elevato nel Lombardo-Veneto, anche se la buona amministrazione dell'occupante austriaco contribuiva a disincentivare i comportamenti elusivi. Diverso, invece, il caso del Sud, dove sia nello Stato della Chiesa che nel Regno delle due Sicilie non esisteva una coscienza fiscale, le ricchezze mobiliari non erano tassate e i possedimenti terrieri erano censiti da un catasto di tipo descrittivo, il che lasciava mano libera alle autocertificazioni fraudolente”*.

Con la formazione dello Stato unitario non si ebbero grosse modifiche (la sua politica tributaria poggiava sulle imposte dirette sui fabbricati e sulla perequazione fondiaria); negli ultimi anni dell'Ottocento, con l'aumento dello sviluppo

industriale, cresce il peso economico di professionisti ed imprenditori, cresce la ricchezza mobiliare, crescono anche evasione ed elusione.

E, per evitare queste ultime, Giovanni Giolitti, più volte presidente del Consiglio, inaugura una specie di federalismo fiscale, passando agli enti locali il 40 per cento dei tributi, aumentando così, il loro senso di responsabilizzazione.

Ma ciò durò fino alla prima guerra mondiale (1915-18), in quanto, nel clima di profonda eccitazione creato dal conflitto, i controlli fiscali rallentano e si evidenzia, in misura notevole e sempre più ampia, il divario tra la fedeltà fiscale imposta ai lavoratori dipendenti e la relativa libertà lasciata agli imprenditori coinvolti alla mobilitazione industriale.

Anche nel periodo successivo, durante il ventennio fascista, l'evasione dei tributi raggiunge il 49 per cento del totale del reddito nazionale.

Il ridimensionamento dell'evasione fiscale consegue all'iniziativa di Ezio Vanoni, che nel 1951 introduce la dichiarazione dei redditi unica, obbligatoria ed annuale.

Si susseguono svariate dichiarazioni d'intenti della classe politica al potere, che, però, restano tali.

1953 – Alcide De Gasperi: *“Deve essere intensificata l'opera di repressione dell'evasione fiscale”*.

1954 – Amintore Fanfani: assicurò *“costanti misure contro gli evasori”*.

1972 – Giulio Andreotti: promise di *“andare in profondità nella lotta contro gli evasori”*.

1976 – Aldo Moro: promise impegno per una *“politica di repressione dell'evasione fiscale”*.

1981 – Giovanni Spadolini: individuò come *“obiettivo prioritario la riduzione dell'evasione fiscale”*.

1983 – Bettino Craxi: s'impegnò a continuare *“la lotta contro ogni forma di evasione fiscale”*.

2004 - Silvio Berlusconi: Malgrado il ripetuto impegno nella lotta all'evasione, alla cerimonia per i 230 anni della Guardia di Finanza, ha detto: *“È un piacere essere qui. Lo sarebbe molto meno se ci fosse una vostra visita a casa mia”*.

2005 - Romano Prodi: *“Il mio Governo combatterà con la massima determinazione un livello di evasione che non ha uguali nel mondo sviluppato”*.

Tante dichiarazioni d'intenti, ma nessuna seria politica tributaria contro i grandi evasori, forse per il timore di una loro fuga all'estero.



Avvocati abituali, avvocati per tendenza

(segue da pag. 1)

continuità professionale”, e cioè gli importi di reddito e volume affari stabiliti per ciascun anno, imponeva, prima della Riforma, l'obbligo di richiedere l'iscrizione a Cassa forense. La Riforma prevede al co. 8 dell'art. 21 l'iscrizione contestuale alla Cassa di tutti gli iscritti agli albi. Presumibilmente, a domanda degli interessati.

Sulla base del principio reddituale, si sarebbe potuto utilizzare, ai fini della prova della continuità per la permanenza della iscrizione negli albi di cui all'attuale art. 21 della Riforma, il criterio del reddito prevalente. Tale criterio non necessiterebbe della fissazione di importi predeterminati. Ove il reddito realizzato dal professionista, sia costituito prevalentemente da reddito professionale, esisterebbe continuità.

La norma contenuta nell'art. 21 della Riforma, tuttavia, esclude che il parametro reddituale possa servire come criterio della continuità, impedendo, di conseguenza, l'uso di tale parametro anche quale criterio suppletivo. Questa norma, crea più problemi che vantaggi, per come è formulata. In verità, il criterio reddituale viene testualmente escluso dalla orma - e questo risulta dal dibattito parlamentare - in virtù di pronunce contrarie delle Corti Europee in materia di divieto di discriminazione. L'esclusione testuale del criterio reddituale contenuta nella norma è evidentemente finalizzato ad escluderne l'uso in modo discriminatorio.

Insieme ad altri colleghi tentammo di inquadrare il criterio della continuità di Cassa forense nella normativa sul divieto di discriminazione contenuto nelle norme dell'Unione europea. In particolare, in una nota direttiva dell'Unione, la direttiva n. 7/76, è vietata la discriminazione in relazione all'accesso ai trattamenti di sicurezza sociale. La previdenza, di per sé, non rientra tra i trattamenti di sicurezza sociale. Rientra tra i trattamenti di sicurezza sociale la pensione di vecchiaia. Quindi, ad esempio, la donna con figli, avendo minori possibilità di dedicare tempo alla professione - e conseguire maggiori redditi - dovrebbe non essere discriminata nella possibilità di ottenere il trattamento di vecchiaia rispetto ad un avvocato uomo che sia in grado di dedicare molto più tempo al suo lavoro.

Tuttavia, il nuovo art. 21 (ex art. 20) parla di esercizio 1) effettivo 2) continuativo 3) abituale 4) prevalente della professione di avvocato, rinviando ad un regolamento ministeriale ex L. 400/88 per l'individuazione dei parametri. Criteri analoghi per la permanenza negli albi professionali esistono in altri ordinamenti. In Inghilterra (Inghilterra e Galles) esiste qualcosa di analogo: il Continuing Professional Development (CPD). Gli “ordini professionali” nell'ordinamento di Inghilterra e Galles sono due: Law Society e Bar Council (BARCO). Solicitors e Barristers devono munirsi ogni anno del Practising Certificate. L'esercizio della attività professionale, nelle materie riservate, senza il Practising Certificate costituisce “criminal offence” e cioè reato. Il Practising Certificate relativo al Bar Council viene rilasciato sulla base di un certo numero

di ore in udienza (partecipazione all'udienza) e di un certo numero di ore di formazione su Ethics e cioè deontologia. Ai nuovi iscritti sono richieste 45 ore in tutto. Dopo tre anni di esercizio della professione, le ore richieste sono 12. E' opportuno precisare che il processo civile in quell'ordinamento è effettivamente orale e relativamente più scarse sono le occasioni di intraprendere il giudizio.

Sono convinto che questo art.21 della Riforma e il futuro regolamento dovranno fare i conti con le norme dell'Unione in materia di divieto di discriminazione(es. Direttive nn. 7/79; 378/86; 613/86) e con le pronunce delle Corti Europee in materia di applicazione di quei principi.

Mi sembra opportuno fare una osservazione che potrebbe sembrare inutile e superata dal dettato della norma di cui all'art. 21 della Riforma. L'art. 21 esclude il criterio reddituale, ma non quello del volume d'affari. Questo criterio, come criterio esclusivo, sarebbe anche peggiore di quello reddituale ed assolutamente in contrasto sia con le norme della Costituzione che con i divieti di discriminazione di derivazione europea.

Personalmente, non posso che augurarmi i criteri siano più d'uno, e che tutti siano a favore degli avvocati. Mi auguro, inoltre, che il regolamento

ministeriale ex L. 400/88 consenta di dimostrare la continuità professionale oltre il sistema delle presunzioni.

L'art. 21 della Riforma contiene, inoltre, al co. 8 la previsione per gli iscritti agli albi, della contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Al co. 10 esclude la iscrizione ad altre forme di previdenza se non su

base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, che è l'ente di previdenza obbligatoria degli avvocati.


Al co. 9 l'art. 21 della Riforma disciplina le modalità con cui saranno determinati i contributi da corrispondersi da parte dei nuovi iscritti, nonché l'eventuale sistema previdenziale che sarà adottato nei confronti degli stessi nuovi iscritti (o dell'intera Cassa Forense?) rinviando ad un apposito regolamento di Cassa Forense da adottarsi entro un anno dalla entrata in vigore della legge di riforma.

La previsione, contenuta nel co. 9 dell'art. 21, ovvero la determinazione da parte di Cassa Forense dei “minimi contributivi” dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento dei parametri reddituali, si riferisce al sistema retributivo attualmente adottato da CF.

Cassa Forense adotta il sistema retributivo, basato sui redditi conseguiti dagli iscritti, sebbene il diverso sistema contributivo in Cassa forense sia comunque applicato in sede di determinazione delle prestazioni pensionistiche ove l'iscritto non raggiunga i requisiti per una pensione retributiva.

Quindi, sulla base del co. 9 dell'art. 21 della Riforma, sembrerebbe previsto un eventuale abbassamento dei minimi per i nuovi iscritti, cui dovrebbe seguire un

(continua a pag. 6)



Avvocati abituali, avvocati per tendenza

(segue da pag. 5)

successivo allineamento al regime ordinario dei minimi contributivi, e cioè il pagamento dei minimi per intero.

Questo comporterebbe dei problemi per gli avvocati che hanno i redditi più bassi, alcuni dei quali sono attualmente iscritti al fondo denominato Gestione separata INPS introdotto dalla L. 335/1995, in cui i contributi dovuti annualmente sono una percentuale fissa sul reddito, pari al 27,72% per il 2012, ed in cui vige il sistema contributivo.

La stessa norma di cui al co. 9 dell'art. 21 della Riforma prevede, inoltre, l'eventuale passaggio al "regime" contributivo. Per la seconda volta, a distanza di un anno, si prospetta una possibilità di passaggio al contributivo.

E' il caso di precisare che il "regime" contributivo è quello previsto dalla Legge 335/1995 (Legge Dini) in cui il cd. contributivo pro rata è interamente disciplinato in tutti i suoi aspetti all'art. 1.

A tale regime faceva riferimento, circa un anno fa, l'art. 24 co. 24 della Legge 241/2011 (cd. Decreto Salva Italia), il quale, nel prevedere la necessità di interventi volti a garantire la sostenibilità per 50 anni dei bilanci delle Casse di previdenza private, aveva previsto il passaggio al sistema contributivo nella ipotesi della mancata adozione di tali interventi, ovvero del parere negativo dei ministeri vigilanti sugli stessi interventi volti a garantire l'equilibrio di bilancio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.

E' immaginabile e prevedibile, dunque, che Cassa Forense adotti il sistema contributivo, abbandonando l'attuale sistema retributivo sulla base delle previsioni della legge di riforma della professione forense?

In verità, non si capisce perché Cassa forense dovrebbe recepire supinamente il contributivo pro rata di cui all'art. 1 della Legge 335/1995. Diverso sarebbe il caso se Cassa Forense potesse, in ragione di una concreta necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio tra spese per prestazioni ed entrate per contributi, costruire un modello di contributivo adeguato alle proprie esigenze, sulla scorta delle previsioni dell'art. 3 della L. 335/1995 come modificato dalla legge Finanziaria del 2007 art. 1 co. 763.

Cassa Forense, tuttavia, ha adottato di recente, entro il termine previsto dal co. 24 dell'art. 24 del cd. Decreto Salva Italia, le misure necessarie per rendersi sostenibile per cinquant'anni, come richiesto dalla norma, aumentando i contributi ed intervenendo sostanzialmente sulla determinazione delle prestazioni.

Il passaggio ad un nuovo sistema contributivo, pertanto, potrebbe essere giustificato sulla base dell'ingresso e della permanenza dei 60.000 avvocati attualmente iscritti agli albi ma non iscritti alla Cassa se ciò determinasse in concreto la necessità di nuovi interventi per assicurare l'equilibrio di bilancio nel lungo periodo.

Resta la scelta di una gestione separata con il metodo contributivo ex art. 1 L. 335/1995 per i soli nuovi iscritti, alla quale si accompagnerebbero i problemi relativi alle disuguaglianze tra gli iscritti a due gestioni nella stessa Cassa di previdenza, in ragione della maggiore "generosità" del sistema retributivo rispetto a quello contributivo, e della maggiore attitudine a generare debito previdenziale del primo rispetto al secondo.

Giacinto De Spirito

Associatevi alla AFL di Lecce!!!

Quest'anno potrete usufruire dei vantaggi che la nostra associazione ha ottenuto per gli associati attuali e futuri con le **convenzioni** qui di seguito elencate:

- 1) **TEATRO PAISIELLO** di Lecce - stagione teatrale 2013
- 2) **LA SALENTO COPIATORI** di Claudio Inguscio, Via Cicerone 10, Castromediano - Lecce, - Vendita ed Assistenza di attrezzature d'ufficio;
- 3) **LIDO ULTIMASPIAGGIA DELLE CESINE** -Litoranea San Cataldo-Otranto, Marina di Vernole, Lecce;
- 4) **AUTOCARROZZERIA AEG** di Licastro Giuseppe e Scorrano Antonio, Via Leuca 3KM;
- 5) **ANAT CAIRO - Nails ed Estetica-** Via Vecchia Frigole 14 Lecce;
- 6) **ELLEPIU Gioielli**, Via Trinchese 37 Lecce;
- 7) **DQL s.r.l.**, Via Padre Bernardo Paoloni 10. Lecce - Assistenza contabile e fiscale;
- 8) **OUT LINE Piscine e Salento Tennis** A.S.D., Viale della Libertà 140/b, Lecce;
- 9) **HAIR in STYLE** di Marisa Perrone, Via dei Salesiani 49, Lecce - Parrucchiere per signora.

Le agevolazioni saranno applicate presso i vari esercenti con la semplice esibizione della tessera associativa. Sul nostro sito www.anflecce.it sotto la voce "convenzioni" troverete i dettagli dei vantaggi ed il modulo per l'iscrizione ad AFL.

Il modulo potrà anche essere ritirato presso lo sportello fotocopie del 3° piano del Tribunale di Via Brenta (chiedere di Gianni), dove la tessera sarà consegnata .

La tutela giudiziale dell'investitore in strumenti finanziari

(segue da pag. 3)

classificato "professionale" l'intermediario è esentato da quasi tutto l'apparato informativo, mentre del tutto esonerato è quando opera con cd. "controparti qualificate" (cfr. art. 6, comma 2-quater, lett. d), nn. 1, 2, 3, e 5, D.Lgs. n. 58/98).

Il nuovo Regolamento ha previsto specifiche regole comportamentali a carico degli intermediari, a seconda del servizio di investimento prescelto.

Nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafoglio, gli intermediari devono farsi rilasciare dal cliente al dettaglio informazioni su conoscenza ed esperienza finanziaria, situazione finanziaria ed obiettivi di investimento. Se l'intermediario non ottiene siffatte informazioni, deve astenersi dalla prestazione dei predetti servizi. Sulla base delle informazioni ricevute, gli intermediari devono valutare che la specifica operazione sia adeguata. A differenza da quanto stabilito nel previgente Reg. Consob n. 11522, il nuovo Regolamento non prevede deroghe al divieto di compiere operazioni inadeguate né incumbenti liberatori.

Nella prestazione di servizi di investimento diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari devono richiedere al cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza e, sulla base di tali informazioni, devono compiere una valutazione di appropriatezza. Qualora ritengano che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente, lo avvertono di tale situazione. Qualora il cliente non fornisca le informazioni richieste o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari lo avvertono che tale decisione impedirà la valutazione di appropriatezza. La conclusione dell'operazione non sarà quindi pregiudicata, bastando l'adempimento dell'obbligo di avvertimento.

Infine, nei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, l'intermediario non è obbligato ad ottenere le informazioni o procedere alle valutazioni di cui sopra, purché si tratti di negoziazione di azioni in mercati regolamentati, strumenti monetari, obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le cd. "obbligazioni strutturate") ed altri strumenti finanziari non complessi, il servizio sia prestato a iniziativa del cliente e questo sia stato informato che l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza delle operazioni, e infine purché siano rispettati gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

2. Le conseguenze statuite dalle SSUU all'inadempimento degli obblighi informativi

Le due sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26724 e 26725 del 17 dicembre 2007, in caso di violazione degli obblighi comportamentali degli intermediari finanziari, hanno indicato, quali mezzi di tutela dell'investitore, le due strade della responsabilità precontrattuale e contrattuale dell'intermediario, rispettivamente a seconda che le omissioni informative siano occorse nella fase delle trattative precedenti alla stipula del contratto quadro di investimento, ovvero successivamente, nella fase esecutiva del conferimento degli ordini di negoziazione, in entrambi i casi con i consequenziali obblighi risarcitori.

Nella giurisprudenza di merito, poi, a fronte, infatti, di una iniziale più estensiva interpretazione all'art. 23, comma 6, TUIF, che poneva del tutto a carico dell'intermediario l'onere di provare non solo la propria condotta non imputabile, ma anche la insussistenza del danno e del nesso di causalità fra condotta e danno, è recentemente dominante l'orientamento che pone a carico dell'investitore l'onere di

provare la sussistenza del danno subito e la relativa quantificazione, nonché il grave inadempimento da parte dell'intermediario, mentre il nesso di causalità fra il primo ed il secondo si presume laddove si verta in ipotesi di operazioni inadeguate od in conflitto di interessi (così CC, Sez. I Civ., n. 3773/09).

Si è così assistito alle più svariate ratio decidendi, che hanno visto il proliferare di orientamenti giurisprudenziali discordanti anche fra sezione e sezione del medesimo Tribunale, con conseguente inevitabile ed inaccettabile incertezza del diritto.

Probabilmente al fine di arginare siffatta incertezza ed evitare di frustrare del tutto le pretese risarcitorie (che, diversamente, sarebbero salve solo nei casi macroscopici di investitori analfabeti, moribondi o portatori di handicap), recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta statuendo che, per i fatti occorsi in vigenza del Reg. Consob n. 11522, la regola dell'informazione sull'inadeguatezza dell'investimento opera in tutti i servizi di investimento, anche nell'esecuzione di ordini conferiti dal cliente senza alcuna sollecitazione o consulenza da parte dell'intermediario, e non può ostarvi il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perché ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare (sentenze nn. 17340/2008, 3773/2009 e 22147/2010).

Questa la giurisprudenza formatasi in vigenza del Reg. Consob n. 11522/1998, in punto di responsabilità applicabile ai nuovi obblighi informativi. La giurisprudenza sul nuovo regolamento è invece ancora acerba e di solo merito.

Certo è che con la nuova disciplina anzitutto si sono complicati i formulari contrattuali a danno degli investitori più sprovveduti con un notevole aumento di costi burocratici, che inevitabilmente ricadono sugli investitori. E già può prevedersi che i contratti "blindati" dal nuovo Regolamento difficilmente consentiranno agli investitori di ottenere una tutela giudiziaria analoga a quella finora sviluppatasi, salvo voler applicare a tutti i servizi la stringente disciplina sulla valutazione di adeguatezza prevista per la consulenza finanziaria, previa però dimostrazione che l'intermediario abbia consigliato lo specifico investimento.

Una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, effetto delle nuove norme ma soprattutto del pesante tributo pagato con le numerose sentenze di risarcimento, può lasciar sperare in un futuro senza vecchi abusi e nuovi default, ma non c'è da essere ottimisti: non sarà certo la maggiore complessità dei contratti a riequilibrare le asimmetrie informative del mercato.

Maria Serena Camboa

Il CNF fa autogol...

(segue da pag. 1)

mette del suo e dirama una FAQ applicativa con la quale esclude la compatibilità tra la professione e l'incarico di amministratore di condominio; una evidente interpretazione restrittiva della riforma forense sul punto, che va a penalizzare quei tanti avvocati che già svolgevano tale incarico. Fortunatamente, dopo le numerose proteste, il CNF ha fatto marcia indietro, dopo ulteriore approfondimento!!!

Se si apre il mercato e si chiede agli avvocati di stare al passo con i tempi, è assurdo che siano i nostri stessi organi rappresentativi a chiuderlo!!

angelo galante

Finalmente il COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

(segue da pag. 2)

anche i cosiddetti "Sans papier"), nonché ostacoli frapposti fisicamente ai colleghi disabili dall'esistenza di strutture inadeguate e mai conformate alle normative dettate in materia di rimozione di barriere architettoniche.

Bisogna, però, ricordare che, se la parità dell'accesso e nello svolgimento del rapporto di lavoro richiede il riconoscimento e l'attuazione delle pari opportunità sul piano del diritto sostanziale, è dalla sistematica affermazione e dal perseguimento delle tutele sul piano previdenziale, da cui il rapporto di lavoro individuale risulta inevitabilmente caratterizzato, che passa la realizzazione concreta delle pari opportunità. Infatti, la tutela della genitorialità per gli iscritti alla Cassa Forense è un argomento che si segnala da sempre per la propria inadeguatezza e discriminazione, e la mancata previsione di differenze contributive in base alla reale capacità di reddito degli avvocati fa il resto; nè l'art.21 della recentissima riforma della legge professionale riesce a tranquillizzare.

Infatti, il comma 9 dell'art.21 della Legge n.247/12 affida alla Cassa Forense, sino ad oggi sorda ad ogni richiesta di adeguamento alle differenze di capacità contributiva tra gli avvocati, il compito di emanare entro un anno un proprio regolamento che determini – per tutti gli iscritti, attuali e nuovi, con reddito inferiore ai parametri reddituali da stabilirsi – i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. Senza parlare del fatto che dalla determinazione dei parametri reddituali, anch'essi da definirsi ai sensi dell'art.1 della legge professionale, dipenderà la permanenza o meno dell'iscrizione negli albi, sulla base dei criteri di effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio della professione, sicchè proprio su questo terreno dovrà misurarsi l'effettiva attenzione dei massimi organismi alle tutele da apprestare a garanzia delle pari opportunità, in considerazione delle situazioni soggettive ed oggettive di disparità in cui le avvocate ed i giovani si trovano sostanzialmente ad operare.

Essenzialmente dai contenuti che a quei regolamenti la Cassa Forense vorrà dare, dipenderanno le sorti e l'attuazione delle pari opportunità per gli iscritti agli albi forensi.

Il Comitato neocostituito avrà quindi il difficile compito di cercare di "superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale", facendo ricorso a quelle disposizioni giuridiche rappresentate dalle "azioni positive", che la Corte Costituzionale ha definito, nella sentenza

n.109 del 1993, "il più potente strumento a disposizione del legislatore" che tende a tale scopo. Pertanto, accanto alla individuazione ed alla specificazione sempre più precisa delle cause di discriminazione, il CPO dovrà farsi carico della predisposizione di programmi veri e propri, diretti a contrastare e rimuovere le situazioni discriminatorie fondate su condizioni personali preesistenti e, più che mai in questo momento storico, a far sentire la propria voce, affinché la Cassa Forense recepisca le istanze provenienti da tutti i CPO presenti sul territorio nazionale, a cui quello dell'Ordine degli avvocati di Lecce dovrà per regolamento collegarsi in una rete di solidarietà, e ponga in essere quelle misure utili a prevenire una cancellazione di massa dagli albi di avvocate e giovani avvocati.

Non resta che rimboccarsi le maniche!

antonella totaro fila



Ini zi ati ve del l ' AFL



ASSOCIAZIONE FORENSE
LECCE



ORDINE DEGLI AVVOCATI
LECCE

L'Associazione Forense di Lecce invita i Colleghi all'evento
formativo sul tema

La Cassa Forense: questa sconosciuta! Il sistema retributivo e contributivo. Iscrizione obbligatoria alla Cassa.

Grand Hotel Tiziano - Sala "Tiziano"
 Venerdì 22 marzo 2013, ore 15,00

—ooOoo—

Calendario dei lavori

- Ore 15,00 Registrazione degli avvocati attraverso il sistema "Riconosco"
 Ore 15,30 Inizio lavori. Saluti
 Avv. Luigi Rella, Presidente del C.O.A. di Lecce
 Avv. Angelo Galante, Segretario AFL
- Ore 16,00: Avv. Paolo Rosa, avvocato del Foro di Trento – già Presidente della Cassa
 Forense
 Avv. Salvatore Spano, delegato Cassa Forense
 Avv. Giacinto De Spirito, componente Direttivo AFL
- Ore 18,00 Dibattito e repliche
 Ore 18,30 Chiusura dei lavori

L'evento è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e attribuisce a ciascun avvocato un credito formativo in materia deontologica per ogni ora di effettiva partecipazione con il massimo di 3 crediti. L'ammissione all'evento avverrà attraverso il sistema "Riconosco". Per iscriversi è necessario collegarsi al Sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed effettuare la prenotazione.

L'angolo delle letture

a cura di antonella totaro fila

"...E decidere democraticamente, come si è fatto in Italia, di farsi guidare, semplicemente, dall'uomo più ricco del paese, non è una forma infantile di autoconfutazione nostalgica, di ripensamento tardivo? Cos'è questa assurda forma di degenerazione per cui si ripristina, in modo mascherato, il nemico che si era vinto? Non è la stessa forma di nostalgia, e di complesso di colpa, che vena quasi tutti i gesti barbari? Non è lo stesso tipo di imprecisione?

E il secondo esempio, l'ultimo poi smetto. Questa sensazione che la democrazia sia ormai una tecnica che gira a vuoto, celebrando un unico valore davvero riconoscibile, cioè se stessa. Non so se sia una mia perversione, o un sentire comune a molti. Ma certo si ha così spesso il dubbio che perfino i principi di libertà,

uguaglianza, solidarietà che fondarono l'idea della democrazia siano per così dire scivolati sullo sfondo, e che l'unico valore effettivo della democrazia sia la democrazia. Quando si limitano le libertà individuali in nome della sicurezza. Quando si ammorbidiscono i principi morali per esportare, con la guerra, la democrazia. Quando si accorpa la complessità del sentire politico nella opposizione di due poli che, in realtà, si contendono un pugno di indecisi collocati in mezzo. Non è il trionfo della tecnica sui principi? E non assomiglia sorprendentemente allo stesso delirio barbaro, che rischia di santificare una semplice tecnica, rendendola una divinità appoggiata su un vuoto di contenuti? Guardate negli occhi democrazia e barbarie: ci vedrete la stessa inclinazione a diventare meccanismi perfetti che scattano a ripetizione senza produrre null'altro che se stessi. Orologi che funzionano perfettamente, ma che non spostano alcuna lancetta. "

"Democrazia" in "I barbari". Saggio sulla mutazione.

Alessandro Baricco, 2006



GIUSTIZIA DIGITALE: UNO DEI PILASTRI DEL CAMBIAMENTO

(segue da pag. 3)

line dal proprio studio, recandosi nei palazzi di giustizia solo per le udienze. I funzionari e cancellieri potranno dedicarsi alle attività più qualificate di assistenza alla giurisdizione e di gestione esperta dei flussi documentali, eliminando le attività seriali, segretariali e di basso valore aggiunto che saranno automatizzate. I magistrati potranno, infine eliminare tutte le attività meramente ripetitive e non legate al processo decisionale avvalendosi di servizi informativi e di supporto avanzati."

Il "Manifesto" rappresenta al futuro governo che "i problemi del PCT non sono tecnologici" ma soffrono dell'"assenza di un piano strategico e di un impegno consapevole e collettivo di tutto il mondo della giustizia" senza il quale "...l'obbligatorietà a partire da giugno 2004 rischia di rimanere sulla carta, di diventare un obiettivo formale e di trascinarsi di proroga in proroga". Occorre pertanto "vincere le difficoltà che non sono solo di investimenti e tecnologie, ma anche organizzative e culturali: riorganizzare il lavoro di tutti gli operatori, ristrutturare anche fisicamente le cancellerie, incentivare l'uso dell'informatica fra i professionisti. Ed adeguare la normativa e la regolamentazione processuale, superando senza paura codici pensati per penna e calamaio."

L'appello, dunque, partendo dalle buone pratiche locali attuate dalle curie di punta avanzata nell'attuazione delle nuove tecnologie, ne auspica la diffusione attraverso la loro diffusione sul territorio ed il potenziamento dell'interscambio informativo e di know how, della formazione, e dell'assistenza continua. Ponendo l'accento sulla necessità che all'obiettivo prefissato debba pervenirsi col concorso non solo di tutte le componenti giudiziarie (magistratura, avvocatura, personale amministrativo), ma anche di soggetti che hanno fatto di recente ingresso nel sistema giudiziario come Università, Regioni, enti locali.

Enzo Napolitano

Coordinamento e realizzazione grafica:
Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :
Maria Serena Camboa
Giacinto De Spirito
Angelo Galante
Enzo Napolitano
Franco Perrone
Antonella Totaro Fila